



21 MAR 2017

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante modifica e integrazione ai Dispositivi dirigenziali prot. DGSAF n. 1941 del 26 gennaio 2017 e n. 3833 del 15 febbraio 2017..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE), Piove di Sacco (PD), in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Porto Viro (RO) e in un allevamento

di Gazzo Veronese (VR) confermati rispettivamente il 21, il 23, il 25 gennaio 2017 e il 17 febbraio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia Romagna a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Sorbolo (PR), confermato in data 2 febbraio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Monzambano (MN) in data 15 febbraio 2017;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo e di biosicurezza per scongiurare la diffusione del virus influenzale H5N8 ad altri allevamenti di pollame;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 3833 del 15 febbraio 2017 con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo ed è stata istituita una ulteriore Zona di restrizione di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010;

VISTO quanto concordato nel corso dell'Unità Centrale di Crisi del 20 febbraio 2017 relativamente alla necessità di inserire misure derogatorie ad alcune delle prescrizioni contenute nei provvedimenti sopra citati nonché ridefinire l'ulteriore zona di restrizione;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

(Modifica Dispositivo dirigenziale DGSAF n. 1941 del 26 gennaio 2017)

1. E' abrogato quanto riportato all'articolo 2, comma 2, lettera d. (*"Il divieto di accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ulteriore zona di restrizione)"*) del Dispositivo dirigenziale n. 1941 del 26 gennaio 2017.

Articolo 2

(Modifica Dispositivo dirigenziale n. 3833 del 15 febbraio 2017)

2. L'articolo 1, comma 2, lettera d., puntato iii. è modificato ed integrato come di seguito:

iii. è possibile inviare altri volatili diversi dai tacchini da carne, galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti situati nella ZUR agli impianti di macellazione situati nel territorio di altre Regioni previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico, nel rispetto di quanto previsto all'allegato II.

iii. *bis* è possibile movimentare altri volatili, diversi dai tacchini da carne, galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti situati nella ZUR verso impianti di macellazione all'interno


della stessa regione, previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato II. Le Regioni interessate dall'istituzione della ZUR potranno decidere se attuare misure di controllo aggiuntive oltre a quelle definite nel presente punto.

iii. *ter* è possibile movimentare galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti nella ZUR verso impianti di macellazione, situati sia all'interno che all'esterno della ZUR, previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico nel rispetto di quanto previsto all'allegato II.

2. L'allegato I del dispositivo DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 è sostituito dall'allegato I del presente provvedimento.

Roma, 21 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Bonello*



Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi



Allegato I



Zona di Ulteriore Restrizione

Regione Veneto

Tutto il territorio della provincia di Verona a sud dell'Autostrada A4 (Milano - Venezia) non ricompreso nelle ZP e ZS

Il territorio della Provincia di Rovigo a ovest dell'Autostrada Bologna-Padova A13.

Regione Lombardia

Tutto il territorio della provincia di Brescia a sud dell'autostrada A4 (Milano - Venezia) non ricompreso nelle ZP e ZS

Tutto il territorio della Provincia di Mantova non ricompreso nelle ZP e ZS

I comuni della provincia di Cremona di seguito elencati

COMUNE	CODICE_ISTAT	CODICE_SIGLA	PROV
CREMONA	019036	036CR	CR
DRIZZONA	019042	042CR	CR
GUSSOLA	019052	052CR	CR
OLMENETA	019063	063CR	CR

PIEVE D'OLMI	019074	074CR	CR
SAN GIOVANNI IN CROCE	019090	090CR	CR
SESTO ED UNITI	019095	095CR	CR
SPINADESCO	019100	100CR	CR
TORNATA	019106	106CR	CR
VOLONGO	019114	114CR	CR
ANNICCO	019003	003CR	CR
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	019032	032CR	CR
MARTIGNANA DI PO	019057	057CR	CR
PADERNO PONCHIELLI	019065	065CR	CR
POZZAGLIO ED UNITI	019077	077CR	CR
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	019083	083CR	CR
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	019093	093CR	CR
SOSPIRO	019099	099CR	CR
TORRE DE' PICENARDI	019107	107CR	CR
VOLTIDO	019115	115CR	CR
AZZANELLO	019004	004CR	CR
CALVATONE	019009	009CR	CR
CAPPELLA DE' PICENARDI	019014	014CR	CR
CASALBUTTANO ED UNITI	019016	016CR	CR
CROTTA D'ADDA	019038	038CR	CR
MOTTA BALUFFI	019061	061CR	CR
PERSICO DOSIMO	019068	068CR	CR
PIADENA	019071	071CR	CR
CORTE DE' FRATI	019033	033CR	CR
DEROVERE	019040	040CR	CR
SOLAROLO RAINERIO	019096	096CR	CR
ACQUANEGRA CREMONESE	019001	001CR	CR
CASALMAGGIORE	019021	021CR	CR
CASTELDIDONE	019023	023CR	CR
CELLA DATI	019028	028CR	CR
GABBIONETA-BINANUOVA	019045	045CR	CR
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	019051	051CR	CR
PESSINA CREMONESE	019070	070CR	CR
ISOLA DOVARESE	019053	053CR	CR
MALAGNINO	019056	056CR	CR
BONEMERSE	019006	006CR	CR
BORDOLANO	019007	007CR	CR
CICOGLIO	019030	030CR	CR
GRONTARDO	019050	050CR	CR
OSTIANO	019064	064CR	CR
PIEVE SAN GIACOMO	019075	075CR	CR
ROBECCO D'OGLIO	019085	085CR	CR
SAN DANIELE PO	019089	089CR	CR

CA' D'ANDREA	019008	008CR	CR
CASALMORANO	019022	022CR	CR
CASTELVERDE	019026	026CR	CR
CASTELVISCONTI	019027	027CR	CR
CINGIA DE' BOTTI	019031	031CR	CR
GADESCO-PIEVE DELMONA	019046	046CR	CR
GERRE DE' CAPRIOLI	019048	048CR	CR
PESCAROLO ED UNITI	019069	069CR	CR
SAN MARTINO DEL LAGO	019091	091CR	CR
SCANDOLARA RAVARA	019092	092CR	CR
SPINEDA	019101	101CR	CR
STAGNO LOMBARDO	019103	103CR	CR
TORRICELLA DEL PIZZO	019108	108CR	CR
VESCOVATO	019113	113CR	CR